Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/0098(COD)

25.02.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.° 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)
(COM(2024)0183 – C10-0006/2024 – 2024/0098(COD))

Commissione per la pesca

Relatrice: Željana Zovko

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....94

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI96

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.° 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (COM(2024)0183 – C10-0006/2024 – 2024/0098(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0183),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0006/2024),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2 relativa all'istituzione di	(7) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2 relativa all'istituzione di

[1] GU C, C/2024/6023, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6023/oj.

una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, che modifica ***le raccomandazioni*** CGPM/41/2017/3 ***e CGPM/44/2021/5 relative all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat sensibili di acque profonde e che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/1***.	una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, che modifica ***la raccomandazione*** CGPM/41/2017/3.

Or. en

Motivazione

Soppressione onde evitare confusione nei lettori, poiché la raccomandazione CGPM/44/2021/5 è stata abrogata dalla raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato ***la raccomandazione CGPM/44/2021/13 relativa alla mitigazione degli effetti delle attività di pesca sulla conservazione degli uccelli marini nel Mediterraneo,*** la raccomandazione CGPM/44/2021/14 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, la raccomandazione CGPM/44/2021/15 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei e la raccomandazione CGPM/44/2021/16 relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo.	(9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/14 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, la raccomandazione CGPM/44/2021/15 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei e la raccomandazione CGPM/44/2021/16 relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/1 relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone (sottozona geografica 7) ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat sensibili di acque profonde e che abroga la raccomandazione.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2023/1 ha abrogato la raccomandazione CGPM/44/2021/5.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/2 relativa alla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16).

Or. en

Motivazione

Motivazione: raccomandazione CGPM/46/2023/2.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quater) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/3 relativa alla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21).

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/3.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quinquies)Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/4 relativa alla definizione di una taglia minima di riferimento per la conservazione del gambero rosso e del gambero viola nel Mar di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27).

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/4.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 sexies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/5 relativa alla proroga del regime transitorio di pesca e alla fissazione di un limite di cattura per il 2024 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), derivante dalla raccomandazione CGPM/44/2021/20.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/5.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 septies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/6 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali stock demersali nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18) nel 2024, derivante dalla raccomandazione CGPM/43/2019/5.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/6.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 octies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/7 relativa alla proroga del piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29), che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2023/7 ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 nonies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/11 relativa all'attenuamento della predazione del tursiope troncato nella piccola pesca pelagica nel Mare di Alborán meridionale (sottozona geografica 3).

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/11.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 decies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/12 relativa all'istituzione di un piano di gestione della capacità di pesca a livello regionale.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/12.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 23 undecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 undecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/14 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca sostenibile della lampuga nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/30/2006/2, CGPM/43/2019/1 e CGPM/44/2021/11.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2023/14 ha abrogato le raccomandazioni CGPM/30/2006/2, CGPM/43/2019/1 e CGPM/44/2021/11.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 23 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 duodecies)Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/15 relativa alla revisione della taglia minima di riferimento per la conservazione dell'occhialone nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3), che modifica la raccomandazione CGPM/45/2022/3.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2023/15 ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/3.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 23 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 terdecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/16 relativa a un piano di gestione pluriennale per l'anguilla nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/42/2018/1 e CGPM/45/2022/1.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2022/16 relativa a un piano di gestione a lungo termine per l'anguilla nel Mar Mediterraneo ha abrogato le raccomandazioni CGPM/45/2022/1 e CGPM/42/2018/1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 23 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quaterdecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/17 relativa a un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza per la pesca della lampuga al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale nel Mar Mediterraneo.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/17.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 23 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 quindecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/18 relativa a un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18).

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/18.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 23 sexdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 sexdecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/19 relativa all'istituzione di un programma di documentazione delle catture di corallo rosso nel Mar Mediterraneo.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/19.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 23 septdecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 septdecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/20 relativa all'istituzione di un programma di documentazione delle catture del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29).

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/20.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 octodecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/21 sugli avvistamenti dei pescherecci, che modifica la raccomandazione CGPM/44/2021/21.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/46/2023/21 ha modificato la raccomandazione CGPM/44/2021/21.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 23 novodecies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 novodecies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/22 relativa a un programma della CGPM che affronta le problematiche di conformità e le azioni corrispondenti, che abroga le risoluzioni CGPM/44/2021/13 e CGPM/43/2019/5.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/22.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 23 vicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 vicies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/23 che chiarisce l'applicazione delle raccomandazioni in materia di conformità e istituisce un inventario della conformità e della capacità a supporto delle attività del comitato per la conformità.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/23.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 23 unvicies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 unvicies) Nella sessione annuale del 2023 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/46/2023/24 relativa alla creazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, che modifica la raccomandazione CGPM/44/2021/19.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM//46/2023/24 ha modificato la raccomandazione CGPM/44/2021/19.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "certificato di cattura": documento ufficiale che accompagna una partita e convalidato dall'autorità competente, che consente di trasmettere informazioni esatte e verificabili ***sul pesce*** lungo tutta la catena di approvvigionamento;	(11) "certificato di cattura": documento ufficiale che accompagna una partita e convalidato dall'autorità competente, che consente di trasmettere informazioni esatte e verificabili ***sui prodotti della pesca*** lungo tutta la catena di approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "programma di documentazione delle catture" o "SDC": sistema istituito a norma degli obblighi internazionali pertinenti avente principalmente lo scopo di contribuire a determinare, lungo tutta la catena di approvvigionamento, se il ***pesce*** proviene da catture effettuate conformemente alle misure nazionali, regionali e internazionali di conservazione e gestione applicabili.";	(12) "programma di documentazione delle catture" o "SDC": sistema istituito a norma degli obblighi internazionali pertinenti avente principalmente lo scopo di contribuire a determinare, lungo tutta la catena di approvvigionamento, se il ***prodotto della pesca*** proviene da catture effettuate conformemente alle misure nazionali, regionali e internazionali di conservazione e gestione applicabili.";

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), in particolare la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I, comprese ***le acque dolci e*** le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.	Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (Anguilla anguilla), in particolare la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I, comprese le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.

Or. en

Motivazione

Le acque dolci non sono considerate parte di alcuna area marina dal momento che non sono acque marine. Di conseguenza, lo stock che vive in acque dolci non è considerato una "risorsa biologica marina". La CGPM ha ecceduto le proprie competenze di regolamentazione, adottando una raccomandazione che va oltre il suo ambito geografico. A norma del diritto internazionale, l'Unione non è obbligata a recepire una raccomandazione della CGPM relativa alla pesca d'acqua dolce.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
	"4. Gli Stati membri istituiscono un sistema di tracciabilità per gli sbarchi, le vendite e le esportazioni che consenta di tracciare le catture dal punto di sbarco autorizzato fino alla destinazione finale, indipendentemente dal fatto che gli esemplari siano venduti vivi, morti o trasformati.
	5. Gli Stati membri tengono un elenco aggiornato delle sale per la vendita all'asta, degli organismi o delle persone

autorizzati a provvedere alla prima immissione in commercio dell'anguilla."

Or. en

Motivazione

Ai sensi della raccomandazione CGPM/46/2023/16.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 12 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 12 bis	Articolo 12 bis
Pesca ricreativa	***Raccolta di dati***
Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale (ceca, gialla, argentata) sia vietata in tutti gli habitat.";	***1. Qualora sia noto il verificarsi di pesca INN, i dati disponibili, comprese le stime, sono trasmessi anche al segretariato della CGPM.***
	2. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM i dati relativi alle attività di ingrasso, nel rispetto dei termini fissati nella raccomandazione CGPM/41/2017/1 relativa alla comunicazione dei dati e delle informazioni sull'acquacoltura, che abroga la raccomandazione CGPM/35/2011/6.
	3. Gli Stati membri possono altresì trasmettere al segretariato della CGPM qualsiasi informazione supplementare su base volontaria prima della 47a sessione della CGPM.

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/45/2022/1 è stata abrogata dalla raccomandazione CGPM/46/2023/16.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14 bis	Articolo 14 bis
Misure di gestione della flotta	Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino demersali, con riferimento alla stazza lorda (GT) ***e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL)***, alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che ***l'aumento non sia superiore al*** 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017.";	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino demersali, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che ***per tale periodo i livelli registrati non superino*** il 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017.";

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/12.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.	1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero ***rosso*** di profondità ***e di gambero viola ("gambero rosso di profondità")*** cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/7.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle acque territoriali dello Stato membro e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.	Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare al primo comma se operano esclusivamente all'interno ***delle acque situate verso terra rispetto al limite esterno delle*** acque territoriali dello Stato membro e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.

Or. en

Motivazione

This provision allows states to exempt vessels that fish exclusively within the territorial sea from VMS control requirements. The rationale behind this is that vessels operating close to the shore on short trips can be exempted from certain control requirements. In some Member States fishing activities also take place in internal waters closer to the shore, depending on where the baselines of the territorial sea are drawn. In such situations it should be avoided that only vessels operating within the territorial sea are exempt from VMS requirements, while vessels closes to the shoreline are not. The newly proposed wording encompasses both

internal waters and the territorial sea.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 20 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe ***concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009*** e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";	Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23 bis	Articolo 23 bis
Misure di gestione della flotta	Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva ***della flotta***, con riferimento alla stazza lorda (GT) ***e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL)***, alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato gambero di profondità nel	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva ***delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino demersali***, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci da traino a divergenti che

2019.	hanno pescato gambero di profondità nel 2019.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/7.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse ***conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009*** e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";	Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno ***delle acque situate verso terra rispetto al limite esterno*** delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

Or. en

Motivazione

This provision allows states to exempt vessels that fish exclusively within the territorial sea from VMS (Vessel Monitoring System) control requirements. The rationale behind this is that vessels operating close to the shore on short trips can be exempted from certain control requirements. In some Member States fishing activities also take place in internal waters closer to the shore, depending on where the baselines of the territorial sea are drawn. In such situations it should be avoided that only vessels operating within the territorial sea are exempt from VMS requirements, while vessels closes to the shoreline are not. The newly

proposed wording encompasses both internal waters and the territorial sea.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 30 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento ***del*** gambero rosso e ***del*** gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.	1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento ***degli stock di*** gambero rosso e ***di*** gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Motivazione

Raccomandazioni CGPM/45/2022/6 e CGPM/46/2023/3.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 37 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento ***del*** gambero rosso e ***del*** gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.	1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento ***degli stock di*** gambero rosso e ***di*** gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/5.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui al paragrafo 4, gli Stati membri chiudono temporaneamente la zona interessata a qualunque attività di pesca del corallo rosso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa quanto prima il segretariato della CGPM.";	3. Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui al paragrafo 4, gli Stati membri chiudono temporaneamente ***in via precauzionale*** la zona interessata a qualunque attività di pesca del corallo rosso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa quanto prima il segretariato della CGPM.";

Or. en

Motivazione

L'articolo 1, comma 1, punto 23, della proposta, che modifica l'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2124, deve essere allineato al paragrafo 22 della raccomandazione CGPM/43/2019/4 ai fini di un recepimento coerente della disposizione, aggiungendo la formulazione attualmente mancante: "in via precauzionale".

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 55

Testo in vigore	*Emendamento*
	24 bis) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
1. ***Per un periodo transitorio di tre anni (2020-2022),*** gli Stati membri	***"***1. Gli Stati membri ***attuano appieno il*** programma di documentazione delle

possono partecipare alla fase pilota del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) al fine di ***individuare l'origine del corallo rosso raccolto nella zona di applicazione dell'accordo CGPM e di attuare le seguenti misure di tracciabilità:***

a) tutti gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di corallo rosso raccolto sono accompagnati dal certificato CDS convalidato di cui all'allegato X, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b) ogni certificato reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio autorizzato. Il certificato non è trasferibile a un altro pescatore o peschereccio autorizzato;

c) gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla raccolta del corallo rosso solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

2. Gli Stati membri che partecipano alla fase pilota riferiscono alla Commissione, che a sua volta riferisce al segretariato della CGPM, in merito all'attuazione della fase pilota nel contesto di un CDS permanente relativo al corallo rosso.

catture (Catch Documentation Scheme – CDS) ***di corallo rosso entro il [data di entrata in vigore] lungo tutta la catena di approvvigionamento*** al fine di ***garantire la tracciabilità del corallo rosso (Corallium rubrum) raccolto nel Mar Mediterraneo e di contribuire alla lotta contro le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).***

2. Il programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei di cui al paragrafo 1 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso da parte degli Stati membri.

3. Il programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida.

4. In deroga al paragrafo 1, è fissato un periodo transitorio di un anno durante

il quale il corallo rosso immagazzinato prima del [data di entrata in vigore] può essere esportato o riesportato senza una sezione di cattura convalidata nel certificato di raccolta.

5. Al fine di garantire un collegamento tra i documenti convalidati del programma di documentazione delle catture e le partite di corallo rosso cui si riferiscono, gli Stati membri potrebbero istituire un sistema di etichettatura.

6. Ogni partita di corallo rosso importata, esportata o riesportata dal suo luogo di origine è accompagnata da un certificato convalidato conformemente all'allegato XX o da un documento equivalente, quale il certificato di raccolta applicabile negli Stati membri esportatori.

7. Ogni certificato di raccolta reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio usato per la raccolta. I certificati non sono trasferibili a un altro pescatore o peschereccio usato per la raccolta.

8. Gli Stati membri convalidano i certificati di raccolta solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni contenute nel programma di documentazione delle catture di corallo rosso mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

9. Gli Stati membri riferiscono al segretariato della CGPM in merito al rispettivo programma di documentazione delle catture, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e alle prescrizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità per la raccolta del corallo rosso, che sono in linea con le disposizioni del presente articolo al fine di garantire efficacemente il conseguimento dell'obiettivo di

tracciabilità.

10. La riesportazione di prodotti importati nel quadro di un certificato di raccolta a norma del presente articolo è autorizzata mediante convalida, da parte delle autorità competenti degli Stati membri da cui deve avvenire la riesportazione, della sezione "riesportazione" del certificato di raccolta di cui all'allegato XX o di una copia dello stesso in cui i prodotti della pesca da riesportare sono inclusi tra i prodotti importati.

11. Qualora uno Stato membro rilevi un'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, ne informa lo Stato di bandiera e la Commissione, che la trasmette al segretariato della CGPM.

12. Gli Stati membri notificano al segretariato della CGPM le rispettive autorità competenti responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di raccolta, nonché i punti di contatto del programma di documentazione delle catture, il timbro di convalida e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del programma di documentazione delle catture.

13. Gli Stati membri conservano i certificati di raccolta del corallo rosso basati su documenti cartacei per un periodo di dieci anni.

14. Gli Stati membri riferiscono annualmente al segretariato della CGPM in merito all'attuazione del programma di documentazione delle catture di corallo rosso basato su documenti cartacei al fine di notificarlo al comitato per la conformità, fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di raccolta convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione attuale. Le relazioni sono trasmesse al segretariato della CGPM almeno 30

giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/19.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 29
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 60 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 60 bis	Articolo 60 bis
Misure di gestione della flotta	Misure di gestione della flotta
Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale ***della flotta nell'ambito della presente sezione***, con riferimento alla stazza lorda (GT) ***e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL)***, alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2021.";	Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale ***delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino***, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi, ***per la durata del piano di gestione pluriennale,*** la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2021.";

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/4.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 33 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 70 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri redigono un elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare le specie di cui all'articolo 66.	***"***1. Gli Stati membri redigono un elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare le specie di cui all'articolo 66 ***utilizzando reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti.";***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

L'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento 2023/2124 deve essere allineato al paragrafo 30 della raccomandazione CGPM/43/2019/5 al fine di chiarire a quale flotta si applica l'obbligo di compilare un elenco di pescherecci, in quanto l'attuale formulazione è imprecisa e consente un'interpretazione secondo cui l'obbligo si applica all'intera flotta. Occorre pertanto aggiungere alla fine della frase la dicitura "reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti" alla disposizione dell'articolo 70, paragrafo 1.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 73	Articolo 73
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dei principali stock di piccoli pelagici (acciuga e sardina) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I.***";***	La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dei principali stock di piccoli pelagici (acciuga e sardina) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I ***mediante reti a circuizione o reti da traino***

pelagiche.

Or. en

Motivazione

L'articolo 1, comma 1, punto 35, della proposta, che sostituisce l'articolo 73 del regolamento (UE) 2023/2124, deve essere allineato al paragrafo 1 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 ai fini di un recepimento coerente, aggiungendo la formulazione attualmente mancante alla fine della frase, chiarendo la flotta specifica cui si applica la disposizione e impedendone l'applicazione ad altre forme di pesca: "mediante reti a circuizione o reti da traino pelagiche".

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 35 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	35 bis) all'articolo 74, il paragrafo 5 è soppresso;

Or. en

Motivazione

In the case of managing small pelagic fish in the Adriatic Sea, a new GFCM Recommendation GFCM/44/2021/20 on a multi-annual management plan for the sustainable exploitation of small pelagic fish stocks in the Adriatic Sea (GSA areas 17 and 18) was adopted at the GFCM annual assembly in November 2021. With the adoption of the new multi-annual management plan, the multi-annual management plan adopted in 2013 by GFCM Recommendation GFCM/37/2013/1 becomes obsolete. Article 74, paragraph 5 of the current Regulation (EU) 2023/2124 includes a measure for managing fishing effort by limiting the number of fishing days (20 days per month and 180 days per year), which was derived from the 2013 multi-annual management plan (GFCM/37/2013/1). Retaining the provision of Article 74, paragraph 5 of Regulation (EU) 2023/2124 would exceed the scope of GFCM Recommendation GFCM/44/2021/20 and impose additional restrictions on Member States, which will not apply to other GFCM contracting parties (e.g. Albania and Montenegro). Therefore, Article 74, paragraph 5 of Regulation 2023/2124 must be deleted.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono annualmente affinché tutti i dati scientifici e commerciali raccolti in un determinato anno siano trasmessi ***alla Commissione*** entro il ***15 marzo*** dell'anno successivo.	1. Gli Stati membri provvedono annualmente affinché tutti i dati scientifici e commerciali raccolti in un determinato anno siano trasmessi ***al segretariato della CGPM*** entro il ***1º aprile*** dell'anno successivo***. Gli Stati membri notificano la Commissione in merito***.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/20.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 1° aprile di ogni anno la Commissione trasmette i dati di cui al paragrafo 1 al segretariato della CGPM.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/20.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva ***dell'acciuga e della sardina*** effettuano gli sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.	1. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva ***dei principali stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico*** effettuano gli sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di catture ***di acciuga e sardina*** effettuate con ciancioli ***e*** reti da traino pelagiche nel Mare Adriatico in luoghi diversi dai punti di sbarco designati dagli Stati membri.	2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di catture ***dei principali stock di piccole specie pelagiche*** effettuate con ciancioli ***o*** reti da traino pelagiche nel Mare Adriatico in luoghi diversi dai punti di sbarco designati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***comunicano*** alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni	3. Gli Stati membri ***trasmettono*** alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni

anno, qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui possono essere effettuati sbarchi ***di acciuga e sardina***. La Commissione trasmette tali informazioni entro il 30 novembre di ogni anno.	anno, qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui possono essere effettuati sbarchi ***dei principali stock di piccole specie pelagiche nel Mare Adriatico***. La Commissione trasmette tali informazioni entro il 30 novembre di ogni anno.

Or. en

Motivazione

Migliore allineamento del testo alla raccomandazione CGPM/44/2021/20.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire ***che i livelli di sfruttamento*** degli stock ***di acciuga e sardina raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile***.	1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire ***un'adeguata conservazione*** degli stock ***di piccoli pelagici***.

Or. en

Motivazione

Migliore allineamento del testo alla raccomandazione CGPM/44/2021/20.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri ***comunicano*** tempestivamente alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati ***e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani***. La Commissione trasmette tali misure e piani al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.	2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri ***notificano*** tempestivamente alla Commissione ***tutte*** le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati ***a livello nazionale***. La Commissione trasmette tali misure e piani al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 74 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri applicano un fermo spaziale ai pescherecci di LOA superiore a 12 metri per un periodo non inferiore a nove mesi. Questo tipo di fermo riguarda il 30 % delle acque territoriali o interne ritenute importanti ai fini della protezione dei giovanili.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 75 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 75 bis

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mare Adriatico) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di partecipare al programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della

CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona della CGPM, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/18.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo -75 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 ter) Tra l'articolo 75 e l'articolo 76 è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo -75 bis bis
	Svolgimento delle ispezioni
	1. Gli ispettori assegnati al programma:
	a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
	b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V;
	c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.
	2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.
	3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.
	4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.
	5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al

segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti."

Or. en

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/18.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 36 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo -75 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	36 quater) Tra l'articolo 75 e l'articolo 76 è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo -75 bis ter
	Infrazioni
	1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
	a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
	b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; nonché
	c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.
	2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica direttamente allo Stato di

bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e al segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali."

Or. en

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/18.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 78 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) ***e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL)***, alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi la capacità media della flotta per questo tipo di pesca nel periodo 2018-2021.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi la capacità media della flotta per questo tipo di pesca nel periodo 2018-2021.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/3.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 39
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 78 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adeguano alle possibilità di pesca la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca dell'occhialone con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti, con riferimento alla stazza lorda (GT) ***e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL)***, alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM.	2. Gli Stati membri adeguano alle possibilità di pesca la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca dell'occhialone con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/45/2022/3.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo ***4*** fino a un'ora prima dell'ora prevista di arrivo, nel caso in cui i fondali di pesca siano ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo.	4. I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo ***3*** fino a un'ora prima dell'ora prevista di arrivo, nel caso in cui i fondali di pesca siano ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture della specie interessata.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tutti i pescatori dell'UE o ai comandanti dei pescherecci autorizzati, pertanto non è necessario un paragrafo supplementare.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di occhialone catturato nel Mare di Alborán al di fuori dei punti designati dagli Stati membri.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 40
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 79 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il ***1º gennaio 2024*** tutti pescherecci di LOA superiore a 10 metri autorizzati a norma del presente capo sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare in qualunque momento la loro attività durante le bordate di pesca. ";	10. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il ***[data di entrata in vigore]*** tutti pescherecci di LOA superiore a 10 metri autorizzati a norma del presente capo sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare in qualunque momento la loro attività durante le bordate di pesca. "; ";

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 81

Testo in vigore	*Emendamento*
	42 bis) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
Articolo 81	"Articolo 81
Ambito di applicazione	Ambito di applicazione
Il presente capo si applica ***a tutte le*** attività ***commerciali*** di pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) ***che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (fishing aggregate devices -*** FAD***)in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27).***	Il presente capo si applica ***alle*** attività di pesca ***pelagica*** della lampuga (Coryphena hippurus) ***nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27) mediante*** FAD ***e alla pesca ricreativa."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 83

Testo in vigore	*Emendamento*
	42 ter) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri ***che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla Commissione, che le trasmette senza ritardo al segretariato della*** CGPM***.***	***"Durante il periodo transitorio,*** gli Stati membri ***provvedono affinché sia fissato un limite di catture sulla base degli sbarchi dichiarati alla*** CGMP ***come segue: i) sulla base della media degli sbarchi di due anni nel periodo 2018-2022, oppure ii) sulla base degli sbarchi nel 2022."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 84 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	42 quater) all'articolo 84, è inserito il paragrafo seguente:
	"2 bis. Entro il 31 luglio di ogni anno civile gli Stati membri trasmettono i dati nazionali (di cui all'allegato XXV) al segretariato della CGPM."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 42 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 85

Testo in vigore	*Emendamento*
	42 quinquies) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga ***utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali*** adottano misure di gestione nazionali ***che includano almeno l'insieme di misure contenenti gli elementi elencati***	***"1. Al fine di garantire un'adeguata conservazione*** della lampuga***, gli Stati membri*** adottano misure di gestione ***o piani di gestione*** nazionali ***nelle GSA da 1 a 27***.

nell'allegato IX.

2. Gli Stati membri danno notifica al segretariato della CGPM delle misure di gestione o dei piani di gestione adottati a livello nazionale. Se del caso, laddove tali misure siano modificate, gli Stati membri trasmettono tali modifiche entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 86 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	43 bis) all'articolo 86, è inserito il paragrafo seguente:
	"-1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con i FAD, con riferimento alla stazza lorda (GT), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, per la durata di validità della presente raccomandazione non superi la capacità della flotta per la pesca con FAD della lampuga nel 2019."

Or. en

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 44 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	44 bis) all'articolo 88 è aggiunto il seguente paragrafo:
	"3 bis. A partire dal primo giorno di apertura della stagione in cui sono consentiti i FAD nel 2027, i FAD dovrebbero essere costruiti esclusivamente con materiali biodegradabili per garantire che i FAD persi non contribuiscano ulteriormente all'inquinamento marino da plastica.";

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 88 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14, paragrafo 7, e dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009,*** nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD	6. Nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul

andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.";	FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.";

Or. en

Motivazione

A niorma dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i FAD non sono considerati attrezzi da pesca. L'articolo 14, paragrafo 7, e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si riferiscono soltanto agli attrezzi perduti.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 89

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 bis) all'articolo 89 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
	"3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e che praticano la pesca della lampuga registrino le rispettive attività di pesca con i FAD.
	4. Nel caso in cui il FAD vada perso, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera raccolgano e comunichino l'ultima posizione registrata, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.
	5. Al più tardi entro il 2032 la CGPM adotta norme di attuazione per l'identificazione e la marcatura dei FAD."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 ter) al titolo II, capo VII è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 89 bis
	Misure specifiche per affrontare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l'iscrizione in un registro nazionale della flotta, l'annotazione delle catture e dello sforzo di pesca nel giornale di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli sbarchi mediante indagini e campionamento delle catture e dello sforzo di pesca, effettuati secondo le norme stabilite da ciascuno Stato membro.
	2. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva degli stock principali nel Mar Mediterraneo effettuano gli sbarchi.
	3. Per ciascun porto designato gli Stati membri interessati specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.
	4. Gli Stati membri effettuano ispezioni sulla base di un'analisi dei rischi. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di lampuga catturato nel Mar Mediterraneo al di fuori dei porti designati dagli Stati

membri.

5. Entro al più tardi il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono al segretariato della CGPM eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare sbarchi degli stock principali nel Mar Mediterraneo.

6. Le parti degli Stati membri si impegnano a cooperare nella lotta contro le attività di pesca INN, in particolare attraverso la condivisione e la raccolta di informazioni per contrastare le attività illegali."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/14.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 89 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 quater) al titolo II, capo VII è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 89 ter
	Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza
	1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche da 1 a 27 (Mar Mediterraneo) della CGPM quali definite nell'allegato I

("zona di ispezione e sorveglianza").

2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.

3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di partecipare al programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla

descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona della CGPM, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/17.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 89 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 quinquies) al titolo II, capo VII è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 89 quater
	Svolgimento delle ispezioni
	1. Gli ispettori assegnati al programma: a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della

nave di ispezione; b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V; c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.

4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/17.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 45 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 89 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	45 sexies) al titolo II, capo VII è inserito il seguente articolo:
	"Articolo 89 quinquies
	Infrazioni
	1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:
	a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
	b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; nonché
	c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.
	2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica direttamente allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e al segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
	3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

	4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.
	5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali."

Or. en

Motivazione

A norma della raccomandazione CGPM/46/2023/17.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 47
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 94 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 94 bis	Articolo 94 bis
Certificato di cattura per il rombo chiodato	Certificato di cattura per il rombo chiodato
1. Gli Stati membri ***rilasciano un certificato di cattura CGPM per identificare l'origine delle catture di*** rombo chiodato ***nella GSA 29 in tutte le fasi della*** catena di approvvigionamento. ***Il certificato è utilizzato per attestare che tali catture sono state effettuate conformemente alle misure di***	1. Gli Stati membri ***attuano appieno entro il [data di entrata in vigore] il programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) di*** rombo chiodato ***lungo tutta la*** catena di approvvigionamento ***al fine di garantire la tracciabilità del rombo chiodato catturato nel Mar Nero e di***

conservazione e di gestione di cui al titolo II, capo VIII.

2. ***Tutti gli sbarchi e tutte le importazioni, esportazioni e riesportazioni di rombo chiodato sono accompagnati da un certificato di cattura CGPM in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti*** degli Stati membri.

3. Ogni certificato di cattura reca un numero unico di identificazione documentale. ***Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun peschereccio autorizzato a pescare rombo chiodato. Il certificato di cattura non è trasferibile ad un altro peschereccio.***

4. ***Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato convalidano i*** certificati ***di cattura del rombo chiodato solo dopo aver accertato, previa verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente, l'esattezza di tutte le informazioni in essi contenute.";***

contribuire alla lotta contro le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

2. ***Il programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei di cui al paragrafo 1 non pregiudica altri sistemi di tracciabilità in vigore a livello nazionale che assicurano lo stesso grado di controllo della tracciabilità del rombo chiodato da parte*** degli Stati membri ***e include le informazioni di cui all'allegato XXIV***.

3. ***Il programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei si applica ai primi sbarchi, alle esportazioni e alle riesportazioni. Il commercio interno non rientra nella catena di convalida.***

4. Ogni certificato di cattura reca un numero unico di identificazione documentale. ***Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun peschereccio. I*** certificati ***di cattura non sono trasferibili ad un altro peschereccio.***

5. Gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla pesca del rombo chiodato solo previo accertamento dell'esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

6. Gli Stati membri riferiscono al segretariato della CGPM in merito al rispettivo programma di documentazione delle catture, nonché alle eventuali prescrizioni in materia di marcatura e identificazione e alle prescrizioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità per il rombo chiodato, che sono in linea con le disposizioni del presente articolo al fine di garantire efficacemente il conseguimento dell'obiettivo di

tracciabilità. Al segretariato della CGPM è data notifica di tali relazioni.

7. Gli Stati membri notificano al segretariato della CGPM le rispettive autorità competenti responsabili della convalida, del controllo e della verifica dei certificati di cattura, nonché i punti di contatto del programma di documentazione delle catture, il timbro di convalida e altre informazioni pertinenti per l'attuazione del programma di documentazione delle catture.

8. Gli Stati membri conservano i certificati di cattura del rombo chiodato basati su documenti cartacei per un periodo di cinque anni.

9. Gli Stati membri riferiscono annualmente al segretariato della CGPM in merito all'attuazione del programma di documentazione delle catture di rombo chiodato basato su documenti cartacei al fine di notificarlo al comitato per la conformità, fornendo informazioni dettagliate e dati statistici riguardanti, tra l'altro, i quantitativi annui convalidati, i quantitativi annui scambiati, il numero di certificati di raccolta convalidati e tutti gli elementi pertinenti che si ritiene forniscano informazioni sulla situazione attuale. Le relazioni sono trasmesse al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale del comitato per la conformità.

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/20.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 96 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mantengono la capacità della flotta peschereccia o lo sforzo di pesca ai livelli ***stabiliti per gli*** anni dal 2015 al 2021 per lo sfruttamento dello spinarolo nel Mar Nero.	Gli Stati membri mantengono la capacità della flotta peschereccia o lo sforzo di pesca ai livelli ***autorizzati e registrati negli*** anni dal 2015 al 2021 per lo sfruttamento dello spinarolo nel Mar Nero.

Or. en

Motivazione

Raccomandazioni CGPM/44/2021/10 e CGPM/47/2024/10.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 48
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 96 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure supplementari necessarie per migliorare la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio scientifico dello spinarolo.	*(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 49 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***garantiscono un'elevata protezione dall'attività di pesca per le*** specie di elasmobranchi elencate ***negli allegati*** II ***e III*** del protocollo ***relativo*** alle zone specialmente protette e	1. Gli Stati membri ***incoraggiano ulteriori azioni per migliorare lo stato di conservazione delle*** specie di elasmobranchi elencate ***nell'allegato*** II del protocollo relativo alle zone specialmente

alla biodiversità nel Mediterraneo.";	protette e alla biodiversità nel Mediterraneo ***e per migliorare o eliminare, ove possibile, il rischio di cattura accidentale durante le attività di pesca e/o la mortalità associata***.";

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/44/2021/16.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro e non oltre il 15 aprile 2026, in merito ad almeno un'attività per specie/genere di cui all'allegato XVII, presente ***nella sottozona geografica*** in cui si svolgono attività di pesca, o in merito ad un totale di almeno cinque azioni specifiche per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione degli elasmobranchi e di ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di elasmobranchi nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata. La Commissione inoltra queste informazioni al segretariato della CGPM entro e non oltre il 30 aprile 2026.	4. "4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro e non oltre il 15 aprile 2026, in merito ad almeno un'attività per specie/genere di cui all'allegato XVII, presente ***nelle GSA da 1 a 27*** in cui si svolgono attività di pesca, o in merito ad un totale di almeno cinque azioni specifiche per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione degli elasmobranchi e di ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di elasmobranchi nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata. La Commissione inoltra queste informazioni al segretariato della CGPM entro e non oltre il 30 aprile 2026.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 49 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri impongono ai pescherecci che pescano specie di squali come catture accessorie o accidentali di limitare le catture accessorie degli squali elencati nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo a una percentuale massima delle catture totali in peso per bordata di pesca o a non più di tre esemplari.	5. Gli Stati membri impongono ai pescherecci che pescano specie di squali ***nelle GSA da 1 a 27*** come catture accessorie o accidentali di limitare le catture accessorie degli squali elencati nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel ***Mar*** Mediterraneo a una percentuale massima delle catture totali in peso per bordata di pesca o a non più di tre esemplari.

Or. en

Motivazione

Modifiche linguistiche.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 50
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:	***soppresso***
3. Nelle zone geografiche del Mediterraneo (GSA 1-27), in caso di catture accessorie delle specie di uccelli marini di cui all'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità della convenzione di Barcellona conformi al parere del comitato scientifico consultivo (principalmente quando gli uccelli marini sono catturati accidentalmente durante le operazioni di pesca), si applicano le misure seguenti:	

a) gli Stati membri raccolgono dati che forniscano dettagli esaurienti sulle catture accessorie di uccelli marini nell'ambito delle attività di pesca, comprese le catture accidentali della berta delle Baleari, che è una specie in pericolo critico. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato XXII. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno;

b) gli Stati membri valutano, entro il 2024, l'efficacia di almeno due misure transitorie di mitigazione elencate nell'allegato XVIII nel migliorare lo stato di conservazione delle specie di uccelli marini, ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di uccelli marini nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata.";

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/44/2021/13 è stata abrogata dalla raccomandazione CGPM/46/2023/22.

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 51
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 103 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle misure di mitigazione adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le zone e le flotte a maggior rischio d'interazione.	3. Entro il ***31 dicembre*** 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle misure di mitigazione adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le zone e le flotte a maggior rischio d'interazione.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) soglie massime di potenziali catture accessorie;	d) ***applicazione delle*** soglie massime di potenziali catture accessorie;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) uso di deterrenti acustici;	e) uso di deterrenti acustici; ***e***

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 52
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 105 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri sono ***esortati*** ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il	2. Gli Stati membri sono ***invitati*** ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurne la mortalità dopo il

rilascio.	rilascio.

Or. en

Motivazione

Migliore allineamento del testo alla raccomandazione CGPM/44/2021/15.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 53 – lettera b
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) i casi di cattura accidentale, rilascio e/o rigetto in mare delle specie di squali elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;";	e) i casi di cattura accidentale, rilascio e/o rigetto in mare ***nelle GSA da 1 a 27*** delle specie di squali elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;";

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 53 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) i casi di cattura accidentale di elasmobranchi;	f) i casi di cattura accidentale di elasmobranchi ***nelle GSA da 1 a 27***;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I pescherecci autorizzati a pescare nella zona ***B*** sono dotati di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza che utilizza una frequenza di trasmissione dei dati più elevata, nonché di un giornale di bordo elettronico correttamente funzionante o di un documento equivalente, e provvedono ad identificare, numerare e marcare adeguatamente gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso, prima dell'inizio di qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella zona di restrizione della pesca. Nella misura del possibile, la frequenza di trasmissione dei dati dei sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) o dei sistemi di identificazione automatizzata (AIS) quando un peschereccio entra in una parte qualsiasi di una zona di restrizione della pesca è di almeno una volta ogni 30 minuti.	2. I pescherecci autorizzati a pescare nella zona ***di cui alla parte D, punto 2), dell'allegato XI*** sono dotati di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza che utilizza una frequenza di trasmissione dei dati più elevata, nonché di un giornale di bordo elettronico correttamente funzionante o di un documento equivalente, e provvedono ad identificare, numerare e marcare adeguatamente gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso, prima dell'inizio di qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella zona di restrizione della pesca. Nella misura del possibile, la frequenza di trasmissione dei dati dei sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) o dei sistemi di identificazione automatizzata (AIS) quando un peschereccio entra in una parte qualsiasi di una zona di restrizione della pesca è di almeno una volta ogni 30 minuti.

Or. en

Motivazione

Rettifica di un errore di riferimento della Commissione.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri inoltrano alla	4. Gli Stati membri inoltrano alla

Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 140 del medesimo ***e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013*** per quanto riguarda il contenuto della relazione, secondo le modalità che saranno convenute a livello di CGPM.	Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 140 del medesimo per quanto riguarda il contenuto della relazione, secondo le modalità che saranno convenute a livello di CGPM.

Or. en

Motivazione

Regionalizzazione

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 quinquies – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La relazione di cui al paragrafo ***2*** comprende gli elementi seguenti:	5. La relazione di cui al paragrafo ***4*** comprende gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 54
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 106 quinquies – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i risultati dei programmi di ispezione, compreso almeno il numero delle infrazioni rilevate, il tipo di	c) i risultati dei programmi di ispezione, compreso almeno il numero delle infrazioni rilevate ***e commesse al di***

infrazione e le sanzioni applicate;	***fuori delle zone soggette alla sovranità degli Stati membri***, il tipo di infrazione e le sanzioni applicate;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 107

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita una zona di restrizione della pesca nella parte orientale del Golfo del Leone, ***delimitata dalle linee che uniscono le coordinate geografiche specificate nell'allegato XI, parte A***.	1. È istituita una zona di restrizione della pesca nella parte orientale del Golfo del Leone ***(sottozona geografica 7)***, ***al fine di rafforzare la protezione delle aggregazioni di riproduttori e gli habitat sensibili di acque profonde***.
2. ***Nella parte A, zona (1), sono vietate la pesca di stock demersali da parte di pescherecci professionali che usano reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse e la pesca ricreativa.***	2. ***La zona di restrizione della pesca di cui al paragrafo 1 è suddivisa in zona A e zona B ed è delimitata dalle linee che congiungono le coordinate geografiche definite nell'allegato XI, parte A.***
3. Nella parte A, zona (2), è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse dal 1º novembre al 30 aprile di ogni anno.";	

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	55 bis) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 107 bis
	Gestione e controllo della capacità di pesca e dello sforzo di pesca
	1. Al fine di contribuire alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e degli habitat ittici essenziali per gli stock demersali come il nasello (Merluccius merluccius), nella zona A sono vietati i pescherecci professionali che praticano la pesca degli stock demersali e utilizzano reti da traino, palangari di fondo o pelagici o reti da posta fisse.
	2. Nella zona A è vietata qualsiasi attività di pesca ricreativa.
	3. Nella zona B è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari di fondo o pelagici o reti da posta fisse dal 1º novembre al 30 aprile di ogni anno. 4. Nella zona B è vietata qualsiasi attività di pesca ricreativa."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 108

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca (giorni in mare) dei pescherecci che utilizzano reti da traino, palangari di fondo ***e*** pelagici ***e*** reti da posta fisse ***in una zona***	Lo sforzo di pesca (giorni in mare) ***annuale esercitato sugli stock demersali da parte*** dei pescherecci ***autorizzati a praticare la pesca nella [WA1] zona di***

di restrizione della pesca di cui all'articolo 107 non supera il livello dello sforzo di pesca ***applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona***.	***restrizione della pesca*** che utilizzano reti da traino, palangari di fondo ***o*** pelagici ***o*** reti da posta fisse non supera il livello dello sforzo di pesca ***esercitato nel periodo di riferimento (stabilito per gli anni dal 2015 al 2017)***.
2. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che usino attrezzi diversi.";	

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 56 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 110 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	56 bis) l'articolo 110, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
3. Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:	***"3. Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:***
a) ***al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l'attività*** di pesca;	a) ***alla durata massima dell'attività*** di pesca ***giornaliera***;
b) al numero massimo di giorni ***per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere*** in mare ***e a essere assente dal porto***; e	b) al numero massimo di giorni in mare; e
c) ***ai termini*** obbligatori ***entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno*** al porto di registrazione.	c) ***agli orari*** obbligatori ***per legge di uscita e ritorno*** al porto di registrazione.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 110 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 ter) all'articolo 110 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3 bis. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che usino attrezzi diversi."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 110 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 quater) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 110 bis
	Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri assicurano quanto segue.

1. È elaborato un piano di monitoraggio scientifico per la zona di restrizione della pesca.

2. I risultati del piano di monitoraggio della zona di restrizione della pesca sono periodicamente trasmessi e discussi in seno ai pertinenti organismi sussidiari del comitato scientifico consultivo per la pesca. Il comitato scientifico consultivo per la pesca valuta periodicamente il piano di monitoraggio e la sua efficienza.

3. Le informazioni su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nella zona B della zona di restrizione della pesca sono registrate dagli Stati membri (elencati nell'allegato VIII) e rese pubbliche sul sito internet della CGPM in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.

4. Le informazioni sulle attività di pesca, sulle catture di specie chiave, sulle catture accidentali, sul rilascio e/o sui rigetti in mare delle specie sensibili elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (protocollo SPA/BD) della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo sono registrate dal proprietario nel giornale di bordo elettronico o in un documento equivalente, in linea con le norme internazionali e gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle pertinenti raccomandazioni della CGPM.

5. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali ai fini della notifica al segretariato della CGPM, in linea con il manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati.

6. Qualsiasi altra misura

supplementare, ad esempio la copertura del 5 % degli osservatori a bordo o il controllo elettronico a distanza, per garantire condizioni di parità tra tutti i pescherecci, è adottata per migliorare la raccolta dei dati in vista del monitoraggio scientifico delle specie chiave."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 56 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 110 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	56 quinquies) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 110 ter
	Misure di controllo ed esecuzione
	1. Gli Stati membri tengono un registro dei pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca.
	2. Entro il [data di entrata in vigore], gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, attraverso la piattaforma online del quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM, l'elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare nella zona di restrizione della pesca. Per ciascun peschereccio l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato VIII.
	3. Gli Stati membri inoltrano al segretariato della CGOM, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle

zone di restrizione della pesca. Per favorire un approccio comune in tutta la zona di applicazione della CGPM, tale relazione è elaborata conformemente agli orientamenti comuni elaborati dal segretariato della CGPM. La relazione è pubblicata sul sito internet della CGPM entro due mesi dalla sua ricezione in modo coerente con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati.

4. Gli Stati membri comunicano al segretariato della CGPM, entro il [data di entrata in vigore], le condizioni giuridiche in vigore al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda la durata massima di un giorno di pesca.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella zona di restrizione della pesca osservino tutti gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

6. I pescherecci professionali di lunghezza superiore a 12 m che transitano nella zona di restrizione della pesca dispongono a bordo di un trasponditore operativo per i sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e/o i sistemi di identificazione automatica (AIS) che mostrano una maggiore trasmissione dei dati e tutti gli attrezzi da pesca sono fissati e riposti durante l'intera durata del transito. I pescherecci professionali a norma della raccomandazione della CGPM seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 6 nodi, salvo in caso di forza maggiore o di condizioni avverse. In tali casi il comandante del peschereccio informa senza indugio il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera, che informa le autorità competenti degli Stati membri del caso di forza maggiore."

Or. en

Motivazione

Raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 57
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 112

Testo della Commissione	*Emendamento*
57) l'articolo 112 è soppresso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La raccomandazione CGPM/44/2021/5 è stata abrogata dalla raccomandazione CGPM/46/2023/1.

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 120 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I comandanti dei pescherecci di LOA superiore a 15 metri battenti bandiera dello Stato membro di appartenenza che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo CGPM conformemente all'allegato XX in cui specificano tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiore a 50 kg di equivalente peso vivo e/o il numero di esemplari, se del caso.	1. ***Fatto salvo l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1224/2009,*** i comandanti dei pescherecci di LOA superiore a 15 metri battenti bandiera dello Stato membro di appartenenza che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una dichiarazione di trasbordo CGPM conformemente all'allegato XX in cui specificano tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiore a 50 kg di equivalente peso vivo e/o il numero di esemplari, se del caso.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 8 bis quater – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tutti i pescherecci cedenti e riceventi autorizzati a effettuare trasbordi sono tenuti ad avere a bordo e ad utilizzare un sistema funzionante di controllo del peschereccio conforme alle ***norme minime di cui alla raccomandazione CGPM/33/2009/7***.	3. Tutti i pescherecci cedenti e riceventi autorizzati a effettuare trasbordi sono tenuti ad avere a bordo e ad utilizzare un sistema funzionante di controllo del peschereccio conforme alle ***caratteristiche descritte all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 404/2011***.

Or. en

Motivazione

Il VMS è oggetto del regolamento (UE) n. 1224/2009. Le caratteristiche dei dispositivi di localizzazione via satellite sono descritte nel regolamento (UE) n. 404/2011

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 60
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 120 nonies – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il ***1º gennaio 2025*** gli Stati membri istituiscono e tengono in essere un sistema obbligatorio di licenze o di registrazione applicabile a tutti i pescatori ricreativi.	Entro il ***[data di entrata in vigore]*** gli Stati membri istituiscono e tengono in essere un sistema obbligatorio di licenze o di registrazione applicabile a tutti i pescatori ricreativi.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 64
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 130 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri che effettuano l'abbordaggio di un peschereccio operante senza bandiera ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.	4. ***In caso di avvistamento di un peschereccio e laddove vi siano motivi fondati di sospettare che sia senza bandiera, gli Stati membri che lo hanno avvistato possono salirvi a bordo per confermarne la bandiera.*** Gli Stati membri che effettuano l'abbordaggio di un peschereccio operante senza bandiera ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 64
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 130 bis – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 140 di quest'ultimo e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda i dati da includere nell'allegato VII.";	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il conferimento di potere deve essere aggiunto all'articolo 139. L'articolo 130 bis, paragrafo 7, deve pertanto essere soppresso.

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 65 – parte introduttiva
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 139

Testo della Commissione	*Emendamento*
65) ***all'articolo*** 139***, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti***:	65) ***l'articolo*** 139 ***è sostituito dal seguente:***
	"Articolo 139
	Delega di poteri
	Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell'Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l'Unione, a vigenti misure della CGPM che sono già state attuate nel diritto dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all'articolo 140 per quanto riguarda:
	1) la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all'articolo 120, paragrafo 4;
	2) le disposizioni relative all'elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli articoli 9, 10, 15, 24, 34, 47, 61, 70, 74 sexies e 75 quater, dell'articolo 78, paragrafo 3, degli articoli 86, 96 quater e 106 ter, dell'articolo 106 quinquies, paragrafo 1, degli articoli 116 e 122, nonché ai dati da includere a norma degli allegati VIII, XIX e XXIII;
	3) l'attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell'articolo 55 e dell'allegato X;
	4) le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127;
	5) la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all'allegato

	I;
	6) le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II;
	7) le matrici statistiche della CGPM di cui all'allegato III; e
	8) i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 10, all'articolo 12 bis, all'articolo 120, paragrafo 2 e all'articolo 120 sexies, paragrafo 3;
	9) le informazioni sugli avvistamenti delle navi di cui all'allegato VII;
	10) le misure relative al rombo chiodato di cui agli articoli da 90 a 94 bis.";

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento aggiunge una serie di disposizioni e allegati contenenti le procedure per la trasmissione degli elenchi delle navi autorizzate, che dovrebbero essere aggiunti all'articolo 139. Le raccomandazioni della CGPM cui si fa riferimento nel testo potrebbero essere modificate in futuro. La Commissione dovrebbe essere in grado di allineare tali riferimenti alle raccomandazioni aggiornate.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 65
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 139 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11) l'applicazione del nuovo modello di scheda sull'avvistamento di cui all'articolo 130 bis e all'allegato VII;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 65
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Articolo 139 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) le misure relative al rombo chiodato di cui agli articoli da 90 a 94 bis.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 66 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/2124
Articolo 140

Testo in vigore	*Emendamento*
	66 bis) l'articolo 140 è sostituito dal seguente:
Articolo 140	"Articolo 140
Esercizio della delega	Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 41, 42 e 139 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1º novembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 41, 42, ***106 quinquies*** e 139 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1º novembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui agli	3. Il Parlamento europeo o il

articoli 41, 42 e 139 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 41, 42***, 106 quinquies*** e 139 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 41, 42 e 139 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 41, 42***, 106 quinquies*** e 139 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Motivazione

L'articolo 106 quinquies introduce un nuovo potere conferito alla Commissione di integrare il regolamento (UE) 2023/2124. Il presente articolo dovrebbe essere incluso nell'articolo sull'esercizio della delega.

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
68) sono aggiunti gli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII ***e*** XXIII come indicato al punto 2) dell'allegato del presente regolamento.	68) sono aggiunti gli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII***,*** XXIII ***e XXIV*** come indicato al punto 2) dell'allegato del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) Gli allegati VII, VIII e XI sono sostituiti come segue:	1) Gli allegati VII, VIII***, X*** e XI sono sostituiti come segue:

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
SCHEDA INFORMATIVA SULL'AVVISTAMENTO	***RAPPORTO DI AVVISTAMENTO***

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Posizione del peschereccio avvistato:	2. Posizione del peschereccio avvistato:
Latitudine Longitudine	Latitudine Longitudine
	Zona di pesca, sottozona geografica, divisione:

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Numero di immatricolazione:	8. Numero di immatricolazione ***nazionale***:

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Numero ***nel registro della flotta CGPM***:	9. Numero ***di immatricolazione del peschereccio***:

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Lunghezza fuori tutto e stazza lorda stimate:	11. ***Descrizione del peschereccio***
	Lunghezza fuori tutto e stazza lorda stimate:
m	m
GT	GT
	Larghezza stimata:
	Altre osservazioni:

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Nazionalità del comandante:	***soppresso***

degli ufficiali:

dei membri dell'equipaggio:

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Tipo di attività del peschereccio avvistato (descrivere):	14. Tipo di attività del peschereccio avvistato (descrivere): ***Data:*** ***Ora:*** ***Attività:*** ***Rotta:*** ***Posizione:*** ***Si presumeva che il peschereccio raccogliesse pesce in acque marittime soggette alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero nella zona di applicazione della CGPM senza l'autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari? [] Sì [] No*** ***Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto? [] Sì [] No*** ***Si presumeva che il peschereccio svolgesse attività di trasbordo in mare? [] Sì [] No*** ***Si presumeva che il peschereccio fosse senza bandiera? [] Sì [] No*** ***Si presumeva che il peschereccio***

	svolgesse attività di pesca senza un numero di identificazione adeguato o nascondendo le sue marcature esterne? [] Sì [] No
	Si presumeva che il peschereccio fosse impegnato in attività di pesca o connesse alla pesca in violazione di altre misure di conservazione e di gestione della CGPM? [] Sì [] No
	Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. ***Descrizione del peschereccio e dell'attrezzo da pesca identificato:***	16. ***Contatto radio con la nave [] Sì [] No***
	Sintesi della conversazione con la nave:
	Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. Elenco dei documenti allegati (ad esempio foto, ecc.):	18. Elenco dei documenti allegati (ad esempio foto, ***relazioni pertinenti elaborate dalle autorità competenti,*** ecc.):

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VII – riga 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. Le informazioni di cui sopra sono state raccolte da:	19. Le informazioni di cui sopra sono state raccolte da:
Nome:	Nome:
Titolo:	Titolo:
Mezzi di avvistamento (compresi nome e posizione della nave/aeromobile, se del caso):	Mezzi di avvistamento (compresi nome e posizione della nave/aeromobile***, denominazione e ubicazione del centro di controllo della pesca (CCP)***, se del caso):
Data: (giorno) (mese) (anno)	Data: (giorno) (mese) (anno)
Firma:	Firma:

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VIII – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'elenco di cui agli articoli 15, 24 ***[Questo articolo non prevede un elenco. Verificare tutti gli articoli a cui si fa riferimento],*** 34, 47, 61, 70, 74, 75 quater, 78, 96 quater e 116 comprende, per ogni peschereccio, le informazioni seguenti:	L'elenco di cui agli articoli 15, 24, 34, 47, 61, 70, 74, 75 quater, 78, 96 quater***, 110 bis*** e 116 comprende, per ogni nave, le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VIII – trattino 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
– principali specie bersaglio	– specie bersaglio ***(se del caso)***

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato VIII – trattino 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
– porto designato	– porto designato ***(se del caso)***

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato X

Testo in vigore

[…]

Emendamento

ALLEGATO X

Certificato di raccolta del programma di documentazione delle catture di corallo rosso della CGPM

CERTIFICATO DI RACCOLTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DI CORALLO ROSSO DELLA CGPM			
Numero del documento	*Autorità responsabile della convalida*		
1. Nome:	*Indirizzo*	*Tel.* *Fax*	
2. Nome del peschereccio	*Bandiera - porto e numero di immatricolazione*	*Indicativo di chiamata*	*Numero IMO/Lloyd's (eventuale)*
Numero della licenza di pesca – data limite di validità	*N. Inmarsat, n. di fax, n. di telefono, indirizzo e-mail (eventuale)*		
Porto di sbarco	*Data di sbarco* *Dal …….. al ……..*		

3. Designazione del prodotto					
Zona di raccolta		*Data di raccolta*	*Peso di esportazione netto (kg)*	*Peso vivo corrispondente (kg)*	*Peso sbarcato corrispondente (kg)*
A.					
B.					
C.					
D.					
E.					
4. Nome del comandante del peschereccio – Firma:…….. Timbro:					
5. Nome e indirizzo dell'esportatore, se pertinente	*Firma*	*Data*	*Timbro*		
6. Convalida dell'autorità dello Stato di bandiera					
Nome/qualifica	*Firma*	*Data*	*Timbro*		
7. Informazioni sul trasporto, se pertinente					
Paese/porto/aeroporto di esportazione, altri *Luogo di partenza*	*Identificatori dei mezzi di trasporto (nave, aereo, autocarro, ecc.)*				

8. Dichiarazione dell'importatore, se pertinente				
Nome e indirizzo dell'importatore	*Firma*	*Data*	*Timbro*	*Codice NC del prodotto*
() Apporre un segno sulla casella corrispondente*				

CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE, se pertinente

Numero del certificato	***Data***		***Stato membro***
1. Descrizione del prodotto riesportato		***Peso (kg)***	
Specie	***Codice del prodotto***		***Differenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di raccolta***
2. Nome del riesportatore	***Indirizzo***	***Firma***	***Data***
3. Autorità			
Nome/qualifica	***Firma***	***Data***	***Timbro***
4. Controllo alla riesportazione			
Luogo	***Riesportazione autorizzata (*)***	***Verifica richiesta (*)***	***Numero e data della dichiarazione di riesportazione***
(*) Apporre un segno sulla casella corrispondente			

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R2124)

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato XI – lettera A

Testo della Commissione

A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone

Zona di restrizione della pesca nella parte orientale del Golfo del Leone, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate rispettive seguenti:

Zona (1):

— ***43°00′ N, 4°49,35′ E***

— ***43°00′ N, 4°53,7′ E***

— ***42°55,896′ N, 4°53,7′ E***

— ***42°55,896′ N, 4°49,35′ E***

Zona (2):

— ***42° 40′ N, 4° 20′ E***

— ***42° 40′ N, 5° 00′ E***

— ***43° 00′ N, 4° 20′ E***

— ***43° 00′ N, 5° 00′ E.***

Emendamento

A. Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ***(sottozona geografica 7).***

Punto	***Longitudine***	***Latitudine***
1	***43°00′ N***	***4°49,35′ E***
2	***43°00′ N***	***4°53,7′ E***
3	***42°55,896′ N***	***4°53,7′ E***
4	***42°55,896′ N***	***4°49,35′ E***

Zona B		
Punto	***Longitudine***	***Latitudine***
1	***42°40′ N***	***4°20′ E***
2	***42°40′ N***	***5°00′ E***
3	***43°00′ N***	***4°20′ E***
4	***43°00′ N***	***5°00′ E***

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) sono aggiunti i seguenti allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII ***e*** XXIII:	2) sono aggiunti i seguenti allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII***,*** XXIII***, XXIV e XXV***:

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato XIX – trattino 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
– specie bersaglio	– *(Non concerne la versione italiana.)*

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato XX – riga 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Identificativo di registrazione se diverso ***da 5***	6. Identificativo di registrazione se diverso ***dall'identificativo esterno***

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato XXIV (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XXIV (nuovo)

Certificato di cattura del programma di documentazione delle catture di rombo chiodato della CGPM

CERTIFICATO DI CATTURA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DEL ROMBO CHIODATO NELLA GSA 29	
Numero del documento di cattura	***Autorità responsabile della convalida***

<table>
<tr><td colspan="2">1. Nome del comandante del peschereccio</td><td colspan="2">Indirizzo
Tel./fax/e-mail</td></tr>
<tr><td colspan="4">Firma e timbro del comandante del peschereccio</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">2. Nome e numero di immatricolazione del peschereccio</td><td>Bandiera e porto d'origine</td><td>Indicativo di chiamata/numero IMO (se del caso)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero Inmarsat/fax/tel./e-mail</td></tr>
<tr><td colspan="4">3. Porto</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Porto di partenza e paese</td><td>Porto di sbarco e paese</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Comandante del peschereccio</td><td colspan="2">Nome
Indirizzo
Tel./fax/e-mail</td></tr>
<tr><td colspan="2">Numero della licenza di pesca – valida/e fino al (data)</td><td>Numero di autorizzazione alla pesca del rombo chiodato – valida fino al (data)</td><td>Firma del titolare</td></tr>
<tr><td>5. Zona di cattura (coordinate: longitudine, latitudine)</td><td>Data di cattura</td><td>Peso vivo stimato (kg)</td><td>Peso sbarcato verificato (kg)</td></tr>
<tr><td>A.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>B.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>C.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2
Regolamento (UE) n. 2023/2124
Allegato XXV (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XXV (nuovo)

Variabili di dati da presentare al segretariato della CGPM secondo gli orientamenti del comitato scientifico consultivo e in linea con il manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati, comprese le definizioni dei campi

CAMPI DI DATI	***OBBLIGATORI (X)***	***LIVELLO DI RISERVATEZZA DEI DATI****
Paese	***X***	***P***
Anno di riferimento	***X***	***P***
Periodo di pesca	***X***	***P***
Sottozona geografica (GSA)	***X***	***P***
Sbarchi totali	***X***	***P***
Numero di pescherecci	***X***	***P***
GT totale dei pescherecci		***P***
Lunghezza fuori tutto dei pescherecci (m)		***P***
Lunghezza media dei pescherecci (m)		***P***
Numero totale di FAD per tipo	***X***	***S***
Numero totale di bordate di pesca per tipo;	***X***	***S***
Numero di FAD colpiti per bordata di pesca, per tipo	***X***	***S***

Numero di FAD visitati per bordata di pesca, per tipo	***X***	***S***
Dimensione media del pesce catturato durante la campagna di pesca		***S***
Sistema di raccolta e trasmissione dei dati relativi alla cattura e allo sforzo		***S***
Trasbordo		***S***

**** In linea con la politica e le procedure della CGPM in materia di riservatezza dei dati, lo "stato di riservatezza dei dati" individua i criteri a livello di accesso ai fini della diffusione dei dati: pubblico (P), semiprivato (S) o riservato (R).***

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione nell'ambito della CGPM per conseguire condizioni di parità nel Mediterraneo. Tali sforzi hanno contribuito a promuovere una migliore cultura del rispetto delle norme tra tutte le parti contraenti. Inoltre la relatrice apprezza il ruolo rafforzato dell'EFCA nel coordinare le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione. La relatrice sottolinea tuttavia che i progressi compiuti nella riduzione della pesca eccessiva nel Mediterraneo sono in gran parte dovuti all'impegno della flotta dell'UE a ridurre lo sforzo di pesca. L'emergere di paesi del Nord Africa e del Vicino Oriente nella pratica della pesca classificabile come comune ha prodotto effetti ecologici e socioeconomici che non trovano sufficiente riscontro nelle decisioni della CGPM. Secondo la relatrice, la CGPM dovrebbe essere lo strumento per salvaguardare gli interessi della pesca europea nel Mediterraneo.

Negli ultimi vent'anni il settore della pesca euromediterraneo ha registrato un calo delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca, con conseguente riduzione delle possibilità di occupazione. Le politiche di riduzione degli sforzi hanno determinato una notevole diminuzione sia del volume che del valore della produzione in tutti i settori. Inoltre diversi fattori hanno contribuito a questa tendenza negativa nel settore europeo della pesca, tra cui le sfide economiche (quali l'aumento dei costi dell'energia e l'impatto della COVID-19), le questioni sociali (come la difficoltà di trovare lavoratori qualificati) e i fattori ecologici (tra cui l'aumento dello sforzo di pesca da parte dei paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo, i cambiamenti climatici e la presenza di specie esotiche invasive).

In tale contesto, la CGPM dovrebbe intensificare gli sforzi per difendere il settore europeo della pesca, prestando particolare attenzione all'occupazione e garantendo nel contempo la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive. La relatrice ritiene che le raccomandazioni debbano essere rigorosamente recepite nel diritto dell'UE e si rammarica che la Commissione abbia proposto alcune modifiche che vanno oltre l'ambito di applicazione delle raccomandazioni della CGPM, imponendo ulteriori restrizioni agli Stati membri che non si applicheranno ad altre parti contraenti della CGPM (ad esempio Albania e Montenegro). Oltre a un possibile danno per la reputazione dell'Unione quale leader della sostenibilità sulla scena mondiale, ciò crea anche una notevole incertezza giuridica per gli operatori dell'UE nel Mar Mediterraneo. La Commissione deve garantire la piena trasparenza dei negoziati e, in particolare, garantire condizioni di parità tra gli operatori dell'UE e le altre parti contraenti della CGPM.

La relatrice esprime inoltre delusione per l'assenza, nella proposta, delle decisioni adottate dalla CGPM nel 2023. Pur apprezzando il sostegno informale della Commissione nell'affrontare la questione, avrebbe preferito che tali raccomandazioni fossero state incluse nella proposta iniziale della Commissione. La relatrice esprime inoltre preoccupazione per il fatto che la Commissione stia proponendo di attuare le raccomandazioni della CGPM che risalgono al 2021 e al 2022, il che significa che l'Unione non rispetta i suoi obblighi internazionali da quasi quattro anni. Per garantire l'allineamento alle più recenti decisioni della CGPM, la relatrice ha deciso di includere le raccomandazioni del 2023 nei suoi emendamenti, osservando che ciò è fondamentale per mantenere la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale.

La relatrice sollecita pertanto la Commissione a presentare qualsiasi futura proposta di recepimento delle raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) entro un termine massimo di sei mesi dalla data della loro adozione presso l'ORGP. Segnatamente, non sono ancora trascorsi sei mesi dall'ultima sessione della CGPM del novembre 2024. La Commissione deve proseguire lungo il suo percorso per garantire la piena trasparenza nella condivisione delle sue posizioni in merito ai negoziati nell'ambito della CGPM. La relatrice auspica di ricevere la proposta della Commissione relativa alle raccomandazioni per il 2024, a seguito del loro esame giuridico.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Permanent representation of Croatia to the EU
Ministry of Agriculture of Republic of Croatia

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.